



COMUNE DI MONTELANICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

Registro Generale n. 12

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 16-05-2023

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno (taglio siepi) e applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2023

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di maggio,

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15.05.2020 del piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022 ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 Ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n.72 del 04.06.2020, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2023** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio Maggio e fine Ottobre;

Tenuto conto che, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di boschi di vegetazione arborea ed arbustiva, anche di alto pregio, individuati quali zone a rischio incendi nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile; e che il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il **15 giugno ed il 30 settembre 2023**;

Vista la nota dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, acquisita da questo Ente con nota prot.n. 2102 il 23.05.2023, contenenti le linee guida dalla campagna antincendio boschivo del 2023;

Visto il D. Lgs. N. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità, nonché all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

Vista la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Constatato che il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano su aree di interfaccia urbano – rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Ravvisato che lo stato di massima pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia in tutte le zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli od incolti dal **15 giugno al 30 settembre 2023**;

ORDINA

- 1.** Ai proprietari dei terreni o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, nonché quelli posti lungo le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all’albo pretorio c/o casa comunale, di provvedere al taglio e allineamento delle siepi, in modo continuativo, in maniera tale da non restringere o danneggiare la strada;
- 2.** Di potare i rami delle piante che sporgono oltre il confine e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità;
- 3.** L’obbligo, per i proprietari dei terreni situati all’interno del centro abitato o quelli all’esterno in prossimità di abitazioni, di provvedere a mantenere puliti gli stessi da rovi ed erbacce;
- 4.** Il divieto di accensione di fuochi per abbruciamento di rovi e sterpaglie;
- 5.** L’obbligo di smaltire le erbacce e i rovi tagliati attraverso il servizio di raccolta rifiuti, effettuato dalla società GEA S.r.l.

1) Divieti

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art.2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad essa adiacenti è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

All'Acea ATO2 Sp.A. gestore dei servizi idrici e fognari, alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, di coaudivare le strategie di prevenzione, provvedendo lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino nelle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola o foraggera, a conclusione delle attività di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola o foraggera, il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità per l'antincendio boschivo.

6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

7) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie arboree, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Montelanico a partire dalla data della presente ordinanza;
2. la trasmissione della presente ordinanza a:
 - Polizia Locale del Comune di Montelanico: **polizia.locale@pec.comune.montelanico.roma.it**
 - Ufficio Tecnico Comunale **tecnica@pec.comune.montelanico.roma.it**
 - Carabinieri Forestale di Carpineto Romano: **frm43060@pec.carabinieri.it**
 - Carabinieri di Montelanico: **trm31023@pec.carabinieri.it**
 - Commissariato P.S. di Colleferro: **dipps172.5400@pecps.poliziadistato.it**
 - Comando di VV.F. di Roma: **com.roma@cert.vigilfuoco.it**
 - Consorzio di Bonifica Sud Anagni: **bonificaanagni@pcert.postecert.it**
 - Alla Prefettura di Roma: **protocollo.prefrm@pec.interno.it**
 - Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Sede Distrettuale di Colleferro: **uoc.isp@pec.aslromag.it**

che ne cureranno la vigilanza e la corretta esecuzione.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica

sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Onorati Sandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. Registro 272

Della suestesa ORDINANZA viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 29-05-2023 al 13-06-2023
Lì 29-05-2023

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to BIANCHI STEFANO